

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17746 Anno 2020

Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI

Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI

Data Udiienza: 28/02/2020

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato a

(omissis)

)

avverso la sentenza del 13/02/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIA

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;



FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di quella stessa città, in data 27.2.2017, aveva riconosciuto (omissis), (omissis) responsabile del delitto di appropriazione indebita aggravata e lo aveva perciò condannato alla pena di mesi 10 di reclusione ed Euro 250 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il difensore di (omissis) i lamentando:

2.1 difetto di motivazione: richiama i motivi di doglianza che erano stati articolati con l'atto di appello e concernenti sia l'elemento soggettivo che l'elemento oggettivo del reato rilevando come la sentenza impugnata si sia limitata in realtà a sostenere che le doglianze ivi formulate erano le medesime già sviluppate nel corso del giudizio di primo grado; segnala che la sentenza impugnata ha argomentato alcunché in merito agli assegni circolari la cui intestazione è stata arbitrariamente attribuita al (omissis) né in merito al pagamento della fattura; osserva che i giudici di appello si sono limitati a sostenere che le somme confluite nei conti correnti personali sarebbero state destinate al pagamento dei fornitori del condominio;

2.2 difetto di motivazione con riferimento alla mancata consegna della documentazione contabile al nuovo amministratore: segnala come sia la mancata consegna dei documenti al nuovo amministratore che il mancato risarcimento rappresentano delle condotte "post delictum", ovvero successive alla appropriazione indebita contestata al ricorrente e di cui, tuttavia, costui aveva fornito idonea spiegazione.

3. Il ricorso è inammissibile.

La Corte di Appello, diversamente da quanto opinato dalla difesa, non ha ommesso di dar conto delle doglianze difensive articolate con l'atto di appello sostenendo, con riguardo al primo motivo, come non fosse in alcun modo provato che il (omissis) procedeva al prelievo delle somme dai singoli conto correnti condominiali per farle confluire sui propri conti personali al fine di procedere al pagamento dei fornitori atteso che non era stata rinvenuta alcuna documentazione giustificativa dei prelievi; né, ha spiegato, era possibile immaginare che questo modo di procedere era animato dalla certezza del (omissis) di restituire le somme prelevate dal conto corrente condominiale e, comunque, che l'imputato non aveva mai fornito alcuna ragionevole giustificazione di questa modalità operativa utilizzando "a suo piacimento le somme in entrata dei condomini per soddisfare le esigenze di altri, elemento che

al contrario ha determinato una confusione dei patrimoni e di fatto l'impossibilità in concreto di verificare la trasparenza della contabilità" (cfr., pag. 7 della sentenza in esame).

La Corte ha spiegato come i prelievi allo sportello ed i bonifici avessero determinato un danno di ottomila Euro al condominio atteso che l'imputato non aveva mai proceduto a restituire detta somma a riprova della totale mancanza di buona fede alla base di questo modo di operare che non era il frutto soltanto di una disorganica e disordinata gestione.

Questa Corte, in una fattispecie del tutto simile, ha avuto modo di chiarire che l'amministratore di più condomini che, senza autorizzazione, faccia confluire i saldi dei conti attivi dei singoli condomini su un unico conto di gestione, a lui intestato, risponde del reato di appropriazione indebita, a prescindere dalla destinazione finale del saldo cumulativo ad esigenze personali dell'amministratore o ad esigenze dei condomini amministrati, in quanto tale condotta comporta di per sé la violazione del vincolo di destinazione impresso al denaro al momento del suo conferimento (cfr., Cass. Pen., 2, 17.10.2018 n. 57.383, Beretta).

Si era spiegato, nella sentenza sopra richiamato, che "con affermazione risalente nel tempo ma ancora valida stante la persistenza del quadro normativo di riferimento, questa Corte ha affermato che la specifica indicazione del "denaro" (a fianco di quella, in forma alternativa, di "cosa mobile"), contenuta nell'art 646 cod. pen., consente di ritenere che il legislatore, allo scopo di evitare incertezze e di reprimere gli abusi e le violazioni del possesso del danaro, ha inteso chiaramente precisare che anche il denaro può costituire oggetto del reato di appropriazione indebita, atteso che anche il denaro, nonostante la sua "ontologica" fungibilità, può essere oggetto di trasferimento relativamente al mero possesso, senza che al trasferimento del possesso si accompagni anche quello della proprietà. Ciò di norma si verifica, oltre che nei casi in cui sussista o si instauri un rapporto di deposito o un obbligo di custodia, nei casi di consegna del danaro con espressa limitazione del suo uso o con un preciso incarico di dare allo stesso una specifica destinazione o di impiegarlo per un determinato uso: in tutti questi casi il possesso del danaro non conferisce il potere di compiere atti di disposizione non autorizzati o, comunque, incompatibili con il diritto poziore del proprietario e, ove ciò avvenga si commette il delitto di appropriazione indebita (cfr., Cass. Pen., 2, 24.10.2017 n. 50.672, P.C. in proc. Colaianni; conf., Cass. Pen., 2, 25.10.1972 n. 4584, Girelli; cfr., anche, Cass. Pen., 2, 21.4.2017 n. 24.857, Forte; Cass. Pen., 2, 8.3.2016 n. 12.869, Pigato; Cass. Pen., 5, 26.5.2014 n. 46.474, Nicoletti, resa in tema di appropriazione da parte del

consulente di una società, di una somma di denaro destinata al soddisfacimento di un creditore)”.
.


4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di 3.000 Euro in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 28.2.2020

Il Consigliere estensore
Pierluigi Cianfrocca



Il Presidente
Luigi Agostinacchio

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal consigliere anziano del collegio (dr. Stefano Filippini) per impedimento del suo presidente (dr. Luigi Agostinacchio), ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del DPCM 8 marzo 2020.

il consigliere
Stefano Filippini

